

GIURISPRUDENZA SULLA LEGGE 584/1975 (Divieto di fumare)

Consiglio di Stato

Riserva di legge

Gli obblighi positivi in materia di divieto di fumo (gli obblighi di vigilanza, ammonimento e segnalazione a pubblico ufficiale, gravanti sui conduttori di locali privati aperti al pubblico) non sono disciplinati da alcuna norma di legge. Sia il comma 5, dell'art. 51, della L. n. 3/2003, riferito alle sanzioni applicabili nel caso d'infrazioni, mediante rinvio all'art. 7, L. n. 584/1975, sia lo stesso art. 7 non dispongono, infatti, in argomento. Poiché, invece, a disporre è la circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute, e poiché le prestazioni personali possono essere imposte, per la soddisfazione di interessi pubblici, solo dalla legge, è evidente che in tal caso si sia di fronte ad una violazione della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6064/2005).

Sez. V, sent. n. 6168 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Arka S.R.L.

Consiglio di Stato

Riserva di legge

Gli obblighi positivi di ammonimento e di segnalazione, a pubblico ufficiale, in caso di trasgressione del divieto di fumo, di cui all'art. 51 L. n. 3/2006, e che ricadono sui conduttori di locali privati aperti al pubblico, non sono in realtà disciplinati dalla legge. Infatti, il comma 5 dell'art. 51, riferito alle sanzioni applicabili nel caso d'infrazioni, mediante rinvio all'art. 7, L. n. 584/1975, non contiene una disciplina del contenuto degli obblighi gravanti sui soggetti preposti alla vigilanza, e lo stesso art. 7 stabilisce solo l'importo della sanzione pecuniaria. Poiché a disporre di tali obblighi è una circolare del Ministero della Salute (del 17/12/2004), sussiste, in tal caso, una evidente violazione della riserva relativa di legge (ex art. 23 Cost.), dato che le prestazioni personali possono essere imposte, per la soddisfazione di interessi pubblici, unicamente dalla legge, che deve indicare il soggetto pubblico abilitato ad imporre la prestazione, nonché i limiti dell'imposizione (soggetto ed oggetto della prestazione imposta). (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6067/2005).

Sez. V, sent. n. 6169 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Night Club Schilling'S Club S.R.L.